

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITA'

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

(art. 80 D.Lgs. 30.04.1992 N. 285 "Nuovo Codice della Strada")

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 27 del 24.10.2012

INDICE

TITOLO I – DELLE FONTI E DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 1 – FONTI NORMATIVE	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEI CONSORZI	4
ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI	4
ART. 4 – REQUISITI E TITOLI	6
ART. 5 – RESPONSABILE TECNICO	6
ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	8
ART. 7 – CAPACITA’ FINANZIARIA	10
ART. 8 – LOCALI	11
ART. 9 – ATTREZZATURE	12
ART. 10 – DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE	13
ART. 11 – SEDI SECONDARIE	14
TITOLO III – DELLA GESTIONE DELL’IMPRESA	14
ART. 12 – REGISTRO DELLE REVISIONI	14
ART. 13 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI	15
ART. 14 – INSEGNE	15
ART. 15 – TARIFFARIO	16
ART. 16 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE	16
ART. 17 – ARCHIVIO	17
TITOLO IV – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI	17
ART. 18 – VIGILANZA	17
ART. 19 – SANZIONI	18
ART. 20 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	18
ART. 21 – SOSPENSIONE	19
ART. 22 – REVOCA	19
TITOLO V – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE	20
ART. 23 – NORMA TRANSITORIA	20
ART. 24 – NORMA DI RINVIO	20

TITOLO I

DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e controlli amministrativi sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.

2. La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione" e successive modificazioni e integrazioni, dagli artt. 239 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D.M. 2 agosto 2007 n. 161 "Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

3. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata da:

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli;
- Legge Regione Sardegna n. 3/2008 istitutiva dello sportello unico delle attività produttive.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) le imprese di autoriparazione;
- b) i consorzi di imprese di autoriparazione;
- c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio le quali intendono effettuare le revisioni su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente, su ciclomotori e motoveicoli.

TITOLO II

DELLA AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEI CONSORZI

ART. 3

SOGGETTI INTERESSATI

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 2, del presente regolamento nella persona del titolare o del legale rappresentante che:

- abbiano le caratteristiche di cui al comma 2 e 3 del presente articolo;
- siano in possesso dei requisiti **tecnico professionali** ai sensi del successivo art. 4;

e che esercitino effettivamente anche in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92, ovvero:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

2. Ai sensi dell'art. 239 comma 2, lett a) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, ciascuna **impresa individuale**, per poter richiedere l'autorizzazione ad esercitare le attività di revisione, deve possedere le seguenti caratteristiche :

a) avere la propria sede in una delle Province per le quali il Ministro dei Trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 80 comma 8 del codice;

b) possedere adeguata capacità finanziaria stabilita con decreto del Ministero dei Trasporti e specificata come segue all' art. 7 del presente regolamento;

c) essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici" ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3 del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 239 comma 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, l'autorizzazione può essere rilasciata ai consorzi formati da imprese di autoriparazione che dovranno:

a) avere la propria officina nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure la sede può essere anche in Comuni diversi , anche se di diversa provincia, da quello o quelli in cui hanno sede le altre imprese aderenti al raggruppamento, purché si tratti di Comuni tra loro limitrofi e purché almeno uno appartenga alla Provincia per cui il Consorzio ha ottenuto la concessione;

b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lett. a), esercitando effettivamente almeno una delle attività ivi previste;

c) qualora eserciti più attività tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;

d) possedere adeguata capacità finanziaria stabilita con decreto del Ministero dei Trasporti e specificata come segue all' art. 7 del presente regolamento.

4. Il consorzio o il raggruppamento di un consorzio deve avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni dotato permanentemente delle attrezzature di cui al successivo art. 9 comma 1 ed ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono. Detto centro può essere ubicato presso un officina facente parte del raggruppamento.

5. Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi.

6. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai agli artt. 4 e 5.

7. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo III "Della gestione dell'impresa".

8. Le modifiche, previste dall'art. 10 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

ART. 4

REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEI TITOLARI E DEI RESPONSABILI TECNICI (IMPRESE O CONSORZI)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 240 comma 1 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, il Titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvale di una sola sede operativa, **o in sua vece e negli altri casi**, il Responsabile tecnico devono possedere i seguenti requisiti personali e professionali:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dalla competente Sezione di Medicina del Lavoro della Asl del Comune dove si esercita l'attività ;
- g) aver conseguito un diploma di perito industriale, geometra o un diploma di maturità scientifica ovvero un diploma di ingegneria;

ART. 5

COMPITI E PROFILO PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e, qualora si utilizzino più sedi, per ciascuna delle sedi operative, **l'impresa o consorzio richiedente**, dovrà dotarsi di un Responsabile tecnico che sarà preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione,

2. Può essere designato quale responsabile tecnico:

- a) il titolare, nel caso di Ditta individuale;**
- b) i soci, nel caso di società di persone;**
- c) soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;**
- d) gli amministratori, nel caso di società di capitali;**
- e) il legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 3, comma 3.**

f) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 4, comma 1, purché sia :

-dipendente;

- collaboratore in impresa familiare;

- dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro.

3. Il Responsabile tecnico, oltre ai requisiti elencati al comma 4 del presente articolo, deve aver superato il corso di formazione organizzato dalla Regione di cui all'art. 240 del Regolamento di esecuzione al C.d.S.

4. Il Responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.

5. La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, nonché l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

6. Il Responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie funzioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.

7. L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

8. La violazione di quanto disposto dal comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 comma 9 del D. Lgs. 285/92 in ragione di quanto previsto dall'articolo 240 comma 2 del DPR 495/92 e dall'articolo 25 comma 1 del presente regolamento.

9. In casi di assenza o impedimento temporanei, il Responsabile tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a 30 giorni all'anno, da un soggetto che, in alternativa:

a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di cui al comma 3;

b) sia dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di revisione, in possesso da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:

- operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);

- operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio).

Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione propone istanza all'Ufficio Trasporti e Mobilità della Provincia di Carbonia Iglesias competente in materia di imprese di revisione, indicando il requisito posseduto dal sostituto.

Il competente Ufficio dell'Ente provvede a comunicare le generalità del sostituto all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari.

Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate dal titolare dell'autorizzazione alla Provincia ed all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari.

10. Il mancato rispetto delle comunicazioni di cui al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 20 comma 2 del presente regolamento.

11. Qualora, decorso il periodo di sostituzione, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione e non venga avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei 30 giorni complessivi, l'autorizzazione sarà revocata.

12. Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IMPRESE O CONSORZI

1. La presentazione di istanze che comportano la nuova apertura, il sub ingresso/cessione, il trasferimento di sede, il cambio di denominazione e la cessazione dell'attività del servizio revisioni, deve avvenire per il tramite dello sportello unico ai sensi della L.R. n 3/08, mediante presentazione della DUAAP al competente Ufficio Comunale, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli unificati, predisposti dal Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Nella domanda il titolare o il legale rappresentante **dell'impresa o consorzio**, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare:

a) ai sensi dell'articolo 239 del Regolamento di attuazione del Codice della strada comma 2 lettera a) che **l'impresa** individuale o **i consorzi** è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici" ed esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3 del presente regolamento ;

b) il soggetto che fungerà quale Responsabile tecnico.

3. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione di affidamento bancario secondo quanto previsto al successivo art. 7;

b) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;

c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i consorzi;

d) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;

- e) planimetria dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di revisione;
- f) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
- g) Certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali dove vengono effettuate le operazioni di revisione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali in cui si svolgerà l'attività di revisione;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature indicate nell'appendice X al Titolo III del DPR 16 dicembre 1992, n. 495
- (i) elenco delle attrezzature con l'indicazione del tipo, della marca, del modello, della matricola e della omologazione;
- l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei libretti metrologici delle attrezzature, dei certificati di omologazione e/o approvazione delle predette attrezzature nonché della certificazione di conformità alle leggi delle apparecchiature di sollevamento, con riserva di esibirli ai funzionari dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri di Cagliari incaricati del sopralluogo tecnico;
- m) certificazione medica, relativa al Responsabile Tecnico, di idoneità all'esercizio dell'attività;
- n) certificato o autocertificazione del diploma di laurea in ingegneria o del diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica del responsabile tecnico;
- o) attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di Responsabile tecnico per l'esecuzione delle revisioni dei veicoli a motore ;
- p) autocertificazione del Responsabile Tecnico attestante i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti morali;
- q) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;
- r) valutazione igienico-sanitaria preventiva svolta e rilasciata dalla A.S.L. competente, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94;
- s) documentazione atta a dimostrare che il responsabile tecnico svolge la propria attività in qualità di dipendente dell'impresa richiedente l'autorizzazione, in maniera continuativa ed esclusiva;
- t) ricevuta del versamento effettuato in favore della Provincia di Carbonia Iglesias in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

4. A seguito del ricevimento della pratica dal SUAP competente, l'Ufficio Trasporti e Mobilità della Provincia di Carbonia Iglesias procederà, di concerto con l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari ad effettuare un sopralluogo per la verifica delle attrezzature e dei locali, che ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà avere esito positivo.

Qualora necessario, dovranno essere richieste eventuali integrazioni documentali per il tramite del SUAP medesimo, entro sette giorni dall'avvio del procedimento.

5. Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli e verifiche relativamente all'effettivo esercizio delle attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento, secondo la vigente normativa, anche su disposizione del Dirigente, su segnalazione dell'Ufficio di Motorizzazione civile o terzi.
6. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo III "Della gestione dell'impresa".
7. Per gravi e comprovati motivi è possibile chiedere, una sola volta, e per ulteriori 30 giorni, il differimento del termine di cui al comma precedente.
8. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi **6** e **7** comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

ART. 7

CAPACITA' FINANZIARIA IMPRESE E CONSORZI

1. La capacità finanziaria posseduta dall'**impresa** dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di Aziende o Istituti di credito o Società finanziarie, con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,00;
2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07¹
3. Le Aziende o Istituti di credito o Società finanziarie che rilasciano l'attestato di cui al punto 1, sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria entro 15 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza.
4. La capacità finanziaria posseduta da **ciascuna impresa aderente al consorzio** dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di Aziende o Istituti di credito, ovvero da Società finanziarie;
5. La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al **consorzio** non deve essere inferiore a¹:
 - a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 122/92;
 - b) € 87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 122/92;;
 - c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 122/92;
6. Le Aziende o Istituti di credito, ovvero le Società finanziarie che rilasciano l'attestato di cui al punto 1, sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria entro 15 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza.

¹ Decreto Ministero dei Trasporti e della navigazione n°170/95

ART. 8

SUPERFICIE DEI LOCALI PREVISTI PRESSO IMPRESE O CONSORZI

Art.239 commi 3,4 e 4 bis del Regolamento di attuazione del Codice della Strada

1. **Ai sensi dell'articolo 239, comma 3, del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R n°495/92**, I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:

- superficie non inferiore a mq. 120;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.

2. **Ai sensi dell'articolo 239, comma 4, del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, DPR n°495/92**, i locali di ogni officina con cui un impresa partecipa ad un **consorzio** o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- superficie non inferiore a mq. 80;
- larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
- altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.

3. **Ai sensi dell'articolo 239, comma 4 bis del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, DPR n°495/92**, le imprese anche se aderenti a **consorzi titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote**, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere i locali con le seguenti caratteristiche :

- superficie non inferiore a mq 80;
- larghezza non inferiore a 4 metri;
- ingresso con larghezza ed altezza non inferiori rispettivamente a 2 e 2,5 metri.

4. Inoltre i locali sia **delle imprese che dei consorzi** devono essere:

- a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
- censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale.

5. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 6 comma 1 unitamente alla documentazione prevista dal comma 4 del presente articolo;

ART. 9

ATTREZZATURE DELLE IMPRESE E DEI CONSORZI

1. Ai **sensi dell'articolo 239 comma 3 bis per le imprese e comma 4 lett e) per i consorzi**, l'impresa o consorzio che intende effettuare le revisioni, deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Trasporti e Mobilità della Provincia e all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 20 del presente regolamento.
4. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 18, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, l'autorizzazione sarà revocata.
5. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta, altresì, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 20 del presente regolamento.
7. Entro la data di verifica periodica di cui al precedente comma 5 del presente articolo, l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle ditte abilitate a tale operazione e produrre al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari la documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.
8. La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta, su comunicazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 20 del presente regolamento.
9. E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 18, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 7, il Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità darà immediata comunicazione al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari affinché venga immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 22.

ART. 10

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE IMPRESE O CONSORZI

1. Il titolare o il legale rappresentante **dell'impresa o consorzio** dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari;
 - b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
 - c) qualora si verifichi il trasferimento della sede operativa dell'impresa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta **entro 30 giorni** dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) , b) e c).
3. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente.
4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Servizio Trasporti e Mobilità **entro 60 giorni** dalla data dell'evento, e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa. Qualora entro un anno dal provvedimento di sospensione l'attività non venga ripresa regolarmente, si procederà alla revoca dell'autorizzazione.
6. Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, **entro 30 giorni** dalla modifica, con istanza dal presentare al SUAP mediante l'utilizzo della modulistica unificata per la Regione Sardegna, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Cagliari.
7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa istanza da inoltrare secondo quanto specificato al comma 6, **entro 30 giorni** dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
8. Per il trasferimento della sede operativa, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza da presentare al SUAP, secondo la modulistica unificata, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 6 comma 3 lett. e), f), g),h), i), l) e p);
9. I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento. Il mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 21.

10. Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari, qualora non mutino le condizioni dei locali e delle attrezzature.

11. Il permanere dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di revisione è sottoposto a verifica periodica, e comunque almeno una volta **ogni 5 anni**, da parte del competente ufficio della Provincia.

12. Gli importi da versare a questo Ente nelle ipotesi previste dal presente articolo, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

ART. 11

SEDI SECONDARIE DELLE IMPRESE

1. E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi secondarie da parte delle imprese autorizzate.

2. Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

TITOLO III

DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA O DEL CONSORZIO

ART. 12

REGISTRO DELLE REVISIONI

1. **Entro 30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 e comunque prima dell'inizio dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione e provvedere al pagamento dell'importo stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale. La vidimazione ed il pagamento del suddetto importo sono richiesti anche per i registri successivi al primo.

2. Il registro è composto di 200 pagine aventi le caratteristiche di cui allo schema predisposto dalla Direzione Generale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a revisione, nonché i controlli e le verifiche effettuati.

3. Sul registro non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, nonché la mancata vidimazione del registro delle revisioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 20 del presente regolamento.

ART. 13

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà far compilare e sottoscrivere all'interessato la richiesta di revisione, utilizzando l'apposito modello conforme allo schema predisposto dalla Direzione Generale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
2. In sede di verifica, il Responsabile tecnico, prima dell'emissione del tagliando che certifica l'avvenuta revisione, dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la stessa sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari.
4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, conforme al modello predisposto dalla Direzione Generale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento, ed emesso e consegnato il tagliando attestante l'avvenuta revisione.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

ART. 14

INSEGNE

1. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 6 l'impresa o consorzio deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna come da allegato, avente le dimensioni minime di cm. 40 x 60.
2. L'insegna deve contenere:
 - a) il logo "MCTC", e il logo e l'intestazione della Provincia;
 - b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
 - c) la data del suddetto provvedimento;
 - d) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui al comma 2, nonché la mancata esposizione della insegna di cui al comma 1, comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 20.

ART. 15
TARIFFARIO

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
2. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:
 - a) il corrispettivo per l'impresa;
 - b) i diritti spettanti al Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 e la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 20.
5. L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 20, la contestuale comunicazione all'Autorità competente.

ART. 16
ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

1. **Entro 30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare al Servizio Trasporti e Mobilità e al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 20.
4. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai 5 giorni, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Trasporti e Mobilità e al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari.
5. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività di revisione per un periodo superiore ai 5 giorni, previa istanza, in carta semplice, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del consorzio, solo per motivate e gravi esigenze per un periodo non superiore ad un mese.

ART. 17
ARCHIVIO

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 13, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. ("Accord Transport Perissable") che attesta l'idoneità al trasporto internazionale stradale e ferroviario delle derrate alimentari deteriorabili(per le celle frigorifere).
2. Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione al Servizio Trasporti e Mobilità e al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari, entro 15 giorni dal deposito del primo documento.
3. Fermo restando che la documentazione deve essere conservata e tenuta a disposizione per gli eventuali controlli di competenza per almeno due anni², l'officina dovrà richiedere alla Provincia il nulla osta per procedere allo scarto della predetta documentazione, indicando il periodo al quale la stessa si riferisce. L'officina, qualora entro trenta giorni dalla predetta comunicazione non riceva alcuna disposizione dalla Provincia, sarà legittimata a procedere allo scarto.

TITOLO IV
DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 18
VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Cagliari.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di effettuazione delle revisioni di cui all'art. 2.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i Funzionari preposti dell'Area competente in materia di imprese di revisione, muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Tali soggetti possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Essi inoltre effettueranno controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

2 – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 604/66, prot. n. 0981/segr. SIIT del 24.5.2006

4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
5. La Provincia e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.
6. I controlli sulle officine o centri di revisione saranno svolti dal personale del competente servizio della provincia anche avvalendosi degli organi ispettivi di altre Pubbliche Autorità.

ART. 19

SANZIONI

1. Nel caso i soggetti di cui all'art. 18 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 20, 21 e 22³.
2. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative, per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e dalla Legge 07/08/1990, n. 241.

ART. 20

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

1. Qualsiasi comportamento o fatto posto in essere dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della diffida nonché all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte valere anche per l'impresa, il consorzio o per il raggruppamento di un consorzio qualora i fatti siano commessi dal responsabile tecnico.
4. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di imprese di revisione della Provincia.

3 - art. 80 commi 11 e 15 del D.Lgs. 285 del 30apr. 1992, oltre all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000

ART. 21

SOSPENSIONE

1. Per le violazioni che prevedono la sospensione, si provvederà affinché, a seguito dell'accertamento del fatto, l'attività venga interrotta, mediante la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti.
2. La sospensione avrà effetto sino a quando il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti che l'hanno determinata.
3. Si darà luogo alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo fino a 30 giorni in capo all'impresa o al consorzio nei cui confronti siano stati emanati, nell'arco di tre anni, tre provvedimenti di diffida.

4. La ripresa dell'attività e il ripristino del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono subordinati al versamento in favore della Provincia di Carbonia Iglesias di un importo da stabilirsi con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.

ART. 22

REVOCA

1. Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 ovvero qualora emerga, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 18, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l'autorizzazione sarà revocata.
2. L'autorizzazione sarà altresì revocata nel caso in cui all'impresa o al consorzio siano stati comminati, nell'arco di tre anni, due provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 21.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione non si darà luogo al rilascio di una nuova autorizzazione in capo all'impresa o al consorzio revocato.

TITOLO V
DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 23
NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

ART. 24
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.
2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi all'entrata in vigore dello stesso.